

**AVVERTENZE UFFICIALI CONSEGUENTI AL RILASCIO DELLA
TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO.**

(da allegare, firmata per presa visione, alla domanda di rilascio)

- 1) Allegare alla domanda DUE fotografie FORMATO TESSERA su fondo bianco o colore e a capo scoperto della persona a cui si riferisce la richiesta.
La foto deve essere non anteriore di 3 mesi e va firmata sul retro.
- 2) La fotografia NON è richiesta per i figli minori di anni dieci, salvo che la tessera non debba servire per l'espatrio.
- 3) I figli che abbiano compiuto gli anni diciotto NON hanno diritto alla tessera a meno che non siano permanentemente inabili al lavoro, il che deve risultare da un certificato rilasciato da un sanitario fiscale dell'amministrazione in base alle norme vigenti per le pensioni e la concessione delle quote di assegno per il nucleo familiare.
- 4) Analogamente a quanto stabilito per l'espatrio dei titolari di passaporto ordinario il soggiorno per il turismo nei paesi consentiti (Austria, Belgio, Francia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Spagna, Principato di Monaco, Repubblica Federale Tedesca, Svizzera) non potrà superare il periodo di 3 Mesi, il soggiorno superiore a 3 mesi, anche per motivi di servizio, deve essere autorizzato dai locali organi di polizia. È escluso dalla validità il Regno Unito, la Danimarca e la Turchia.
- 5) In caso di smarrimento del documento si è soggetti all'obbligo di notificare alla propria Amministrazione, mediante circostanziata denuncia in carta semplice, l'avvenuto smarrimento al fine di ottenere il rilascio del duplicato.
- 6) "Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla presente Legge, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali". - Articolo 25, Comma Primo della Legge 4 Gennaio 1968, n. 15.

Ufficio competente al rilascio e rinnovo e per le variazioni e convalida delle tessere:
Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza

Per presa visione:

data _____

_____ (firma del richiedente leggibile)

**AVVERTENZE UFFICIALI CONSEGUENTI AL RILASCIO DELLA
TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO.**

(da allegare, firmata per presa visione, alla domanda di rilascio)

(Estratto dalla Legge 1185/67)

CONDIZIONI OSTATIVE AL RILASCIO DEL PASSAPORTO

Norme sui Passaporti (Legge n. 1185 del 21.11.1967):

Articolo 3 - NON POSSONO OTTENERE IL PASSAPORTO:

a) omissis ...;

b) nel caso di separazione legale: i Genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del Giudice Tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro Genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territori della Repubblica;

c) coloro contro i quali esiste mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti penda procedimento penale per un reato per il quale la Legge consenta l'emissione del mandato di cattura, salvo il nulla osta dell'autorità giudiziaria competente ed eccettuati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso sentenza di proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata o condonata;

d) omissis ...;

e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

f) coloro che, trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari previsti dalle vigenti disposizioni legislative, quando il Ministro per la Difesa o l'autorità da lui delegata non assenta al rilascio del Passaporto;

g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il Passaporto dopo il 1[^] gennaio dell'anno di cui compiono il 20[^] anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

Per presa visione:

data _____

_____ (firma del richiedente leggibile)